

E.N.S.I.
ENTE NAZIONALE
SPORT INCLUSIVI

***REGOLAMENTO
GIUSTIZIA***

REGOLAMENTO NAZIONALE ENSI

TITOLO 1 - COMPARTO GIUSTIZIA

ART. 1

In ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto nel suo art. 27 indicante gli Organi di Giustizia, nei suoi Principi Informatori della Giustizia di cui all'art. 48 ed in osservanza alla disposizione dell'art. 65, l'Ensi si avvale per il settore giustizia del Giudice Sportivo, della Procura Sociale, della Commissione Giustizia, della Commissione d'Appello, del Collegio Arbitrale e del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico secondo le disposizioni del presente regolamento.

TITOLO 2 – ORGANI DI GIUSTIZIA

Capo I – Il Giudice Sportivo

ART. 2 – UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO

L'Ensi si avvale di Giudici Sportivi nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente, nel numero ritenuto più opportuno sulla base delle effettive esigenze e del numero delle competizioni in programma.

Ogni Ufficio del Giudice Sportivo si compone di un Giudice, di un segretario e di eventuali collaboratori nominati dal Giudice.

Il Giudice Sportivo provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 3 – COMPETENZA DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, quale organo giudicante monocratico di prima istanza, decide sulle *infrazioni ai regolamenti sportivi rilevate in sede di omologazione di gara, nei limiti di quanto disposto dall'art. 50 dello Statuto.*

Il Giudice decide sulla base di quanto indicato nel rapporto dei Giudici di Gara e di Campo, acquisendo ogni elemento ritenuto utile alla decisione.

ART. 4 – ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo riceve al proprio indirizzo mail entro le ore 24 del giorno seguente in cui si è tenuta la competizione il referto arbitrale, ogni documentazione allegata ed il rapporto dei Giudici di Gara e di Campo.

Ogni documento di cui sopra sarà firmato da ogni soggetto responsabile dell'attività in esso certificata.

Il Giudice omologa la gara entro due giorni dal ricevimento della documentazione e comunque nel minor tempo possibile, compatibilmente al tempo di acquisizione degli eventuali documenti integrativi richiesti.

Il verbale di omologazione/non omologazione viene firmato dal Giudice e dal suo segretario ed inviato a tutti i club iscritti al campionato e a tutti gli arbitri a mezzo la sua pubblicazione presso il Registro Omologhe di Gara.

Giudice Sportivo, ogni qual volta dovesse verificare nell'esercizio delle proprie funzioni dei fatti rilevanti ai fini della Giustizia Sportiva, provvede nel minor tempo possibile ad informarne la Procura Sociale.

ART. 5 – IMPUGNAZIONE DI OMOLOGA

Ogni atto di omologazione/non omologazione di gara potrà essere impugnato da chi ne abbia interesse entro e non oltre 24 ore dal suo

ricevimento presso.....UFFICIO DESTINATARIO

DELL'OMOLOGA:VEDI GRASSETTO SOPRA con atto scritto inviato al Giudice Sportivo che abbia provveduto all'atto nonché alla Commissione Giustizia quale organo di appello.

Capo II – La Procura Sociale

ART. 6 – UFFICIO DELLA PROCURA SOCIALE

L'Ensi è dotato di un Procuratore Sociale responsabile e di un Procuratore Sociale aggiunto (vedi art. 51 statuto), entrambi specificamente nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente ex art. 37 cc) dello Statuto. Ogni Ufficio del PROCURATORE SOCIALE si compone di un Procuratore Sociale, di un segretario e di eventuali collaboratori nominati dal Procuratore.

Il Procuratore provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 7 – COMPETENZA DELLA PROCURA SOCIALE

La Procura Sociale svolge le funzioni di massimo organo di giustizia inquirente e requirente dell'ENSI sulle materie indicate dagli artt. 51.2 dello Statuto per l'accertamento delle responsabilità degli Organi, strutture, entità riconosciute e tesserati dell'ENSI avanti la Commissione di Giustizia e la Commissione d'Appello.

La Procura Sociale promuove indagini di propria iniziativa o su richiesta-denuncia degli affiliati, associati e tesserati interessati o degli Organi Sociali

e istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dell'incolpato anche a mezzo di acquisizioni documentali ed interrogatori e quant'altro necessario nel rispetto dei termini di cui all'artt. 51.6 dello Statuto.

ART. 8 – ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA PROCURA SOCIALE

Al conoscenza del fatto di rilevanza o al ricevimento della richiesta-denuncia proveniente da un soggetto legittimato, la Segreteria ne prende immediatamente nota nell'apposito Registro di Protocollo.

La Procura Sociale, conosciuto il fatto o verifica la regolarità della richiesta/denuncia, instaura l'istruttoria aprendo uno specifico fascicolo di indagini e dandone comunicazione all'interessato per come individuato nell'atto entro 10 giorni dalla sua iscrizione nel registro di protocollo.

Al termine dell'istruttoria del caso viene disposta l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di violazione ovvero per esito negativo dell'istruttoria espletata.

In caso di ritenuta fondatezza della notizia della violazione la Procura dispone il rinvio a giudizio dell'incolpato avanti la Commissione Giustizia.

Nel rinvio a giudizio devono essere chiaramente esposti e precisati i riferimenti alle normative specifiche che si assumono violate; all'atto del rinvio al giudizio deve essere trasmessa alla Commissione Giustizia copia del fascicolo di indagine.

La Procura Sociale comunica all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec il provvedimento di rinvio a giudizio avanti la

Commissione di Giustizia, dandogli notizia del diritto di accedere al fascicolo di indagine e di estrarne copia, di farsi assistere da un difensore e del diritto di presentare memoria difensiva e richiedere prove entro la prima data di convocazione.

Tra la data di notifica del provvedimento di rinvio a giudizio al soggetto interessato e la data di prima convocazione avanti la Commissione Giustizia dovranno decorrere non meno di 20 giorni.

Il Procuratore Sociale ha diritto di ottenere dagli organi e dalle strutture dell'ENSI a ogni livello, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché la visione e la copia degli atti e dei documenti che possano rivelarsi utili per la soluzione delle questioni allo stesso sottoposte, sotto il vincolo della riservatezza.

Art. 9 - FORMA DELA RICHIESTA/DENUNCIA ALLA PROCURA SOCIALE

La richiesta/denuncia, sottoscritta a pena di nullità dall'interessato, deve contenere la descrizione dei singoli fatti, l'indicazione delle prove con eventuale allegazione documentale attinente a quanto riferito.

Il termine per presentare una richiesta/denuncia alla Procura Sociale è di 30 giorni dalla data in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dei fatti per i quali intende procedere.

La richiesta/denuncia è proposta mediante deposito nella segreteria della Procura Sociale o invio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure con pec.

Capo III – La Commissione di Giustizia

ART. 10 – UFFICIO DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

L'Ufficio della Commissione Giustizia si compone di un Presidente, di due Membri Effettivi, di un Supplente e di un segretario, secondo quanto indicato dall'art. 52 dello Statuto.

Il Presidente provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 12 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

La Commissione Giustizia svolge funzioni di Giudice di primo grado con riferimento alle infrazioni di illecito sportivo e per tutto quanto non sia di competenza del Giudice Sportivo.

La Commissione Giustizia svolge inoltre funzioni di giudice di secondo grado relativamente ai procedimenti per impugnazione delle decisioni del Giudice Sportivo. Le sue sentenze pronunciate in qualità di Giudice dell'Appello sono definitive.

ART. 13 – ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GIUSTIZIA

La Commissione di Giustizia pronuncia le proprie decisioni previa richiesta di audizione dell'interessato alla data di prima convocazione indicata nel provvedimento di rinvio a giudizio, sulla base dei documenti messi a sua disposizione e di quelli riguardanti il procedimento di primo grado.

Sia la Procura Sociale che il soggetto interessato possono chiedere sino alla data di prima convocazione l'assunzione di prove nella misura ritenuta ammissibile e rilevante dalla Commissione.

Esperita l'istruttoria ed assunte le prove per come ammesse, la Commissione Giustizia pronuncia la decisione con motivazione da depositarsi entro trenta giorni o in caso di particolare complessità nel maggior termine indicato dalla Commissione stessa.

Di ogni attività svolta dalla Commissione viene redatto relativo verbale in forma sintetica da sottoscrivere per lettura e conferma da ciascuno dei presenti.

La Commissione Giustizia comunica a mezzo raccomandata o pec la decisione alla Procura Sociale e all'interessato.

Avverso la decisione della Commissione Giustizia quale giudice di primo grado è ammessa impugnazione avanti la Commissione d'Appello con atto comunicato alla stessa entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della decisione di primo grado.

Art. 14 – In caso di riconosciuta responsabilità dell'incolpato, in relazione in primo luogo alla gravità del fatto, alla condotta complessivamente tenuta dall'incolpato e dai suoi eventuali precedenti nonché di ogni altro elemento ritenuto di rilevanza, la Commissione Giustizia con la condanna l'applicazione di una delle seguenti sanzioni, in ordine di gravità crescente: ammonizione verbale, richiamo scritto, censura, sospensione e radiazione.

Capo IV – La Commissione d'Appello

ART. 15 - UFFICIO DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

L'Ufficio della Commissione d'Appello si compone di un Presidente, di due Membri Effettivi, di un Supplente e di un segretario, secondo quanto indicato dall'art. 37 lett. bb) dello Statuto.

Il Presidente provvede per il proprio mandato all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 16 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello svolge funzioni di Giudice di secondo grado relativamente ai procedimenti di impugnazione delle decisioni della Commissione Giustizia.

Le decisioni emesse in secondo grado sono definitive.

La Commissione d'Appello è competente inoltre a decidere in via inappellabile e definitiva avverso le deliberazioni dell'Assemblea sulla validità della stessa, sulle contestazioni in materia di voto ed in materia di candidature secondo quanto stabilito dall'art. 53 dello Statuto.

ART. 17 – ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE D'APPELLO

La Commissione d'Appello pronuncia le proprie decisioni previa audizione dell'interessato, se richiesta, da tenersi alla data di prima convocazione, sulla base dei documenti già inseriti nel fascicolo di primo grado.

Sia la Procura Sociale che il soggetto interessato possono chiedere sino alla data di prima convocazione l'assunzione di nuove prove nella misura ritenuta ammissibile e rilevante dalla Commissione e solo dimostrando di non averlo potuto fare per ragioni indipendenti dalla propria responsabilità entro i termini di cui al procedimento di primo grado.

La Commissione d'Appello pronuncia la decisione con motivazione da depositarsi entro trenta giorni o in caso di particolare complessità nel maggior termine indicato dalla Commissione stessa.

Di ogni attività svolta dalla Commissione viene redatto relativo verbale in forma sintetica da sottoscrivere per lettura e conferma da ciascuno dei presenti.

La Commissione d'Appello comunica a mezzo raccomandata o pec la decisione alla Procura Sociale, alla Commissione di Giustizia e all'interessato.

ART. 18 – ATTO DI APPELLO

Nell'atto di appello proposto dall'interessato o dalla Procura Sociale avverso il pronunciamento della Commissione di Giustizia devono essere indicati i motivi specifici per i quali si richiede la riforma del provvedimento di primo grado.

Nel medesimo atto dovranno essere indicate le parti ed i punti del pronunciamento di primo grado di cui si chiede la riforma e le specifiche richieste conseguenti.

L'atto di impugnazione, da redigersi nei termini sopra indicati, dovrà essere depositato presso l'Ufficio della commissione di Giustizia, presso l'Ufficio della Procura Sociale e a quanti intervenuti nel procedimento di primo grado.

Capo V: Il Collegio Arbitrale

ART. 19 - UFFICIO DEL COLLEGIO ARBITRALE

L'Ufficio Arbitrale si compone secondo Statuto di un Presidente e di due Membri Effettivi.

Questi ultimi, nominati da ciascuna delle parti, provvedono di comune accordo alla nomina del Presidente e solo in caso di difetto di mancato accordo vi provvede su espressa richiesta il Presidente della Commissione Giustizia.

Il Presidente provvede per il proprio incarico all'organizzazione del proprio Ufficio secondo principi di snellezza, trasparenza ed efficienza.

ART. 20 – COMPETENZE DEL COLLEGIO ARBITRALE

Secondo quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto il Collegio Arbitrale decide sulle questioni allo stesso poste dagli affiliati e dai tesserati per la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza esclusiva del Giudice amministrativo.

ART. 21 – ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

Le parti interessate, con piena libertà di forma, provvedono a sottoscrivere l'accordo di arbitrato indicandovi rispettivamente la nomina del proprio Membro nonché la questione da sottoporsi in arbitrato e le relative richieste. La richiesta del giudizio arbitrale dovrà essere promossa entro trenta giorni dall'insorgere dei fatti originanti la controversia e comunque dalla loro conoscenza.

Il presidente del Collegio Arbitrale provvede ad emettere la convocazione delle parti, con invito alla immediata presentazione di documenti e istanze di prova, ammesse secondo il principio di rilevanza ed ammissibilità.

Il presidente si impegna a mettere a conoscenza l'Ufficio della Commissione d'Appello dell'accordo di arbitrato, dei verbali dell'attività del Collegio e della decisione assunta.

Capo VI: Il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico

ART. 22 – Il Collegio di Garanzia provvede a definire con pronuncia definitiva le controversie che contrappongono l'Ensi ai soggetti associati, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto del CIP, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 55 dello Statuto.

TITOLO 3 – NORME PER INCARICHI DEL SOMPARTO GIUSTIZIA

ART. 23 – Per ciascun incarico o funzione svolta nell'ambito del comparto sportivo, il soggetto interessato si impegna allo svolgimento delle sue mansioni con continuità ed al meglio delle proprie capacità, con impegno alla partecipazione ed al miglior svolgimento del proprio ruolo.

ART. 24 – E' sempre prevista la possibilità di revoca di ciascun componente del comparto Giustizia con obbligo di motivazione da parte del soggetto che ne abbia disposto la nomina.